

Convenzione accesso dati PRA tramite collegamento telematico

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Considerato che la Controparte, per finalità correlate ai propri compiti di istituto, ha chiesto di poter consultare, in modalità telematica, i dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;

1	

Accertato che la Controparte, alla data della stipula della presente Convenzione, possiede i requisiti necessari per ottenere l'accesso alla consultazione dei dati PRA;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, CAP 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'Ente;

E

COMUNE DI TORINO, (di seguito denominato **Controparte**), con sede legale in TORINO (TO) **CAP** 10122 **indirizzo** PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1 **Partita IVA** 00514490010 **CF** 00514490010 **PEC** servizi.sociali@cert.comune.torino.it **telefono** **rappresentata dal Signor:** MERANA MARINA **nato il** 04/10/1959 **a** TORINO (TO) **CF** MRNM59R44L219N **nella sua funzione di** Delegato Pubblica Amministrazione, che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

Dati per la fatturazione elettronica:

Codice destinatario per fatturazione elettronica 9F30JD

PEC per la fatturazione elettronica SERVIZI.SOCIALI@CERT.COMUNE.TORINO.IT

congiuntamente denominate Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute.

2	



2. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI;
3. Il servizio prevede il pagamento dei costi indicati al successivo art. 5.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO

1. La Convenzione ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione, firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo di entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti.
2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione, con un preavviso di 30 gg., comunicando la loro volontà esclusivamente a mezzo PEC.
3. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che comporti l'estinzione automatica della presente Convenzione per il venir meno dei presupposti e dei requisiti originariamente accertati.

ARTICOLO 3.TIPOLOGIA DATI PRA E CONNESSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC)

1. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
2. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni da parte di ACI.
3. Le spese e i costi riguardanti gli apparati hardware, i software, il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.

	3	



4. I requisiti tecnici relativi al software, agli apparati hardware e ad ogni altro sistema di connessione, utilizzati dalla Controparte, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
5. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di ACI. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche disposte da ACI sono integralmente a carico della Controparte.
6. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
7. L'ACI traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare con un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

ARTICOLO 4. ABILITAZIONI PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC)

1. L'ACI mette a disposizione della Controparte il software di generazione autonoma delle credenziali di accesso al S.I.C. Il soggetto, abilitato all'utilizzo del software sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Operativo e dovrà essere selezionato esclusivamente **tra i dipendenti di ruolo** della Controparte.
2. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI i dati anagrafici del Responsabile Operativo mediante la compilazione dell'apposita istanza messa a disposizione da ACI. L'istanza, sottoscritta digitalmente dalla Controparte, è parte integrante della presente Convenzione.
3. Le Parti concordano che potrà essere abilitato un solo dipendente al ruolo di Responsabile Operativo, salvo casi opportunamente motivati. Rimane, comunque, facoltà dell'ACI respingere la richiesta di una seconda abilitazione al ruolo di Responsabile Operativo qualora essa possa comportare dei rischi per la sicurezza del S.I.C.



4. E' obbligo della Controparte vigilare sull'operato del Responsabile Operativo affinché si attenga scrupolosamente alle disposizioni riportate nella modulistica sopra richiamata. La Controparte, inoltre, comunicherà tempestivamente all'ACI eventuali variazioni del nominativo addetto alla funzione di Responsabile Operativo;
5. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o altra circostanza da cui possa derivare comunque l'utilizzo abusivo delle credenziali rilasciate da ACI al Responsabile Operativo, ovvero di divulgazione delle utenze di accesso al S.I.C., la Controparte dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'ACI la quale provvederà a disattivare l'utenza del Responsabile Operativo, ovvero delle utenze coinvolte. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle suddette utenze saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.
6. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio dell'utenza VPN utilizzando il modulo "Modulo Utenza VPN" fornito da ACI. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in forma digitale dal Rappresentante della Controparte, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione;
7. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle suddette utenze esclusivamente per i propri dipendenti di ruolo.
8. È obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti utilizzino le utenze di accesso al S.I.C. esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto propri della Controparte. L'accertamento di un uso finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, i dati identificativi di coloro che risultano titolari delle utenze, rilasciate da ACI per effettuare le consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
9. È obbligo della Controparte informare adeguatamente i propri dipendenti che le abilitazioni, di cui sono titolari, sono strettamente personali e riservate e che, in quanto titolari delle abilitazioni rilasciate, sono tenuti a conservare le utenze di accesso al SIC con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle, a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.



10. È obbligo della Controparte vigilare affinché i propri dipendenti adottino tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'utenza rilasciata a loro nome. In ogni caso la Controparte è responsabile civilmente per i danni arrecati dai propri dipendenti a seguito di un uso improprio delle utenze di accesso al S.I.C.;
11. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle utenze di accesso ACI, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza delle utenze, il Responsabile Operativo dovrà procedere immediatamente alla disattivazione delle stesse e comunicare tempestivamente tale circostanza ad ACI. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle suddette utenze saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio prevede il pagamento dei costi di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione del Servizio oggetto dalla presente Convenzione:
 - a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
 - b) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
2. Nel caso in cui la Controparte abbia in corso di validità una Convenzione per l'accesso alla Banca dati PRA, il canone annuale di abbonamento indicato alla lettera a) comma 1), si ritiene già applicato, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 3).
3. In caso di disdetta o recesso dalla precedente Convenzione, manifestata dalla Controparte nel rispetto dei termini contrattuali, il canone di abbonamento annuale sarà addebitato - senza preventiva autorizzazione della Controparte - a partire dall'anno

successivo a quello in cui è stata formalizzata dalla Controparte la disdetta o il recesso dall'accordo precedentemente sottoscritto

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DEI COSTI.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni aumento o diminuzione correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche
2. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi, indicati nel precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b). entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, entro il termine del 30 novembre, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, per gli effetti previsti dal medesimo comma, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.
2. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal Sistema Informativo dell'ACI

	7	

3. La Controparte è obbligata al pagamento dell'intero importo del canone annuo anche in caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
4. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
5. Le fatture emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 30 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT IT81O0100503211000000200004 ' BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovrà essere indicata la causale del pagamento al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
6. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro i 30 gg. previsti dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate.

ARTICOLO 8. UTILIZZO DEI DATI - DIVIETI

1. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per i propri compiti di istituto, dichiarati dalla Controparte all'atto dell'istanza di convenzionamento presentata all'ACI.

8	

2. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, alle informazioni PRA ottenute tramite il servizio di consultazione telematica concesso da ACI, anche se a titolo gratuito, di compiere atti di commercio di esse e di utilizzarle per svolgere attività di marketing diretto o indiretto;
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica, su piattaforme "cloud", o registrarle in banche dati, proprie e/o di terzi, per successive rielaborazioni anche attraverso l'uso delle tecnologie, attuali e future, che consentono di effettuare, anche attraverso l'incrocio con altri dati, la profilazione dei soggetti interessati;
4. È vietato creare connessioni o collegamenti al Sistema Informativo Centrale dell'ACI per veicolare i dati e le informazioni in esso contenuti su APP o siti o portali WEB od altri strumenti tecnologici ideati per l'utilizzo in rete, gestiti o amministrati dalla Controparte per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali, divulgative o di qualsiasi altra natura che non siano state espressamente autorizzate dall'ACI;
5. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalla consultazione del SIC è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela

ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

	9	

1. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
2. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, al quale la Controparte è obbligata ad attenersi;
3. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI ogni situazione, circostanza o evento verificatosi dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, rilevante ai fini del possesso dei requisiti di legge che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio da parte di ACI
4. La violazione dei divieti e degli impegni comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.



2. L'A.C.I. resta, inoltre, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante dalla mancata notifica di contestazioni, accertamenti o comunicazioni per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di consultazione dei dati PRA, al malfunzionamento delle apparecchiature, a cause di forza maggiore, a fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione o ad attività di manutenzione e aggiornamento dei sistemi ACI.
3. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1994 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.
4. L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.
5. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione dell'hardware, delle periferiche e dei programmi software di base utilizzati, dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.
6. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può risolvere, sospendere, o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. L'ACI ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, per giustificato motivo, le norme che regolano la presente Convenzione, previa comunicazione alla Controparte, con preavviso non inferiore a 30 giorni, da inviare mediante PEC. Trascorso il periodo di preavviso senza



comunicazioni da parte della Controparte, le modifiche si intendono da questa tacitamente accettate, restando, tuttavia, salvo il suo diritto di recesso nei termini previsti.

2. Le modifiche derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. L'ACI provvederà ad informare tempestivamente la Controparte delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso della Controparte.
3. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese della convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare autonomo del trattamento dati per i trattamenti dei dati PRA forniti da ACI per le finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, compresi quelli imposti dalle norme che saranno emanate nel corso della durata della presente Convenzione, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte



esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati PRA da essa effettuato.

ARTICOLO 15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

ARTICOLO 16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

13	



Automobile Club d'Italia

1. Ogni comunicazione scritta riguardante la presente Convenzione, dovrà essere inoltrata via PEC
2. L'ACI invierà le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla Controparte e riportato nei dati identificativi della stessa in capo alla presente Convenzione. La Controparte comunicherà tempestivamente all'ACI l'eventuale modifica del proprio indirizzo PEC;
3. La Controparte invierà le comunicazioni inerenti la gestione della presente Convenzione all'indirizzo PEC unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC di ACI saranno rilevabili dalla Controparte tramite consultazione della pagina PEC del sito www.aci.it

Per la Controparte

per l'ACI - Automobile
Club d'Italia

☒ F.to digitalmente

☒ F.to digitalmente

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della convenzione), 3 (Tipologia dati PRA e connessione al SIC), 4 (Abilitazioni per accesso al SIC), 6 (variazione dei costi ed emolumenti PRA), 7 (modalità di fatturazione e di pagamento), 8 (Utilizzo dei dati - Divieti), 9 (obblighi della Controparte), 11 (responsabilità), 12 (modifiche e Foro competente), 13 (spese della convenzione), 14 (titolarità del trattamento dati personali)=====

Per la Controparte

☒ F.to digitalmente

14	